

Titolo della legge:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Relazione illustrativa:

Il progetto di legge regionale racchiude diverse “disposizioni in materia di ambiente”. Si propone di affrontare due questioni cruciali per la sostenibilità ambientale: promuove una maggiore sostenibilità ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ e di gas serra e incentiva gli spazi verdi, nelle aree urbane, attraverso la riqualificazione dei terreni non utilizzati per fini agricoli o per le abitazioni.

Art. 1 - Finalità e oggetto:

La presente legge ha per oggetto la promozione e il sostegno di politiche volte a incrementare l'uso dei mezzi di trasporto ad emissione 0 e lo sviluppo di aree verdi nelle aree urbane e periurbane della Regione Lombardia, al fine di migliorare la qualità dell'aria, la salute pubblica e il benessere ambientale.

Ai sensi della presente legge, si intendono per mezzi di trasporto ad emissione 0 quelli che non producono emissioni di CO₂ e di gas serra o altri inquinanti atmosferici, quali ad esempio biciclette, monopattini, veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno. Si intendono per aree verdi quelle superfici, anche di piccole dimensioni, destinate a verde pubblico o privato, quali ad esempio parchi, giardini, orti, terrazzi, tetti o facciate verdi.

Art. 2 - Interventi e soggetti attuatori:

1. La Regione Lombardia, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni ambientaliste e i soggetti privati interessati, promuove e finanzia interventi finalizzati a:

a) incentivare l'acquisto, il noleggio, la condivisione e la manutenzione dei mezzi di trasporto ad emissione 0, attraverso agevolazioni fiscali, contributi, sconti, bonus mobilità e altre forme di sostegno economico;

b) potenziare e ampliare la rete di infrastrutture dedicate ai mezzi di trasporto ad emissione 0, quali piste ciclabili, corsie preferenziali, stazioni di ricarica, aree di sosta e servizi di assistenza;

c) promuovere di campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli studenti nelle scuole e dei cittadini attraverso campagne di comunicazione, iniziative di educazione e formazione, sui benefici ambientali, sanitari ed economici derivanti dall'uso dei mezzi di trasporto ad emissione 0, eventi e manifestazioni sui temi della biodiversità, sulle problematiche relative al clima, sulla riduzione del rumore.

d) analisi dei territori all'interno della regione che non sono destinati allo sfruttamento agricolo o all'uso abitativo, bonifica degli stessi, creazione, realizzazione con l'obiettivo di valorizzare le aree verdi nelle aree urbane e periurbane, attraverso il recupero, la riqualificazione, la gestione e la manutenzione di spazi verdi pubblici e privati.

e) incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali alla progettazione, alla realizzazione e alla cura delle aree verdi, attraverso forme di coinvolgimento, consultazione e volontariato.

Art. 3 - Beneficiari:

1. I destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 sono i residenti, i pendolari, i turisti, le imprese, le associazioni, le scuole, le università e gli enti pubblici operanti nel territorio della Regione Lombardia.

2. La Regione Lombardia, nel definire i criteri e le modalità di accesso agli interventi di cui all'articolo 2, tiene conto delle esigenze e delle specificità dei diversi destinatari, favorendo l'equità, l'inclusione e la coesione sociale.

Art. 4 - Sanzioni:

1. Chiunque danneggi o deturpi le aree verdi, le strutture, le attrezzature, le piante o i fiori presenti nelle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1000, oltre al risarcimento del danno.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dagli organi di polizia locale competenti per territorio, secondo le norme vigenti in materia di accertamento e riscossione delle sanzioni amministrative.

Art. 5 - Norma finanziaria:

Alle spese di cui all'articolo 2, quantificate in euro 700.000.000,00 per anno, si provvede con le risorse accantonate in previsione delle prossime spese del bilancio 2024-2025

Art. 6 - Clausola valutativa:

Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza biennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;*
- b) i soggetti coinvolti nell'attuazione.*

Art. 7 - Entrata in vigore:

1. La presente legge entra in vigore sei mesi successivi alla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.